RESOCONTO STENOGRAFICO

86ª SEDUTA

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1997

Presidenza del vicepresidente BATTAGLIA

INDICE

Pag.

Congedi 1, 23

Disegni di legge

«Criteri delle nomine o designazioni di competenza regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22» (252/A)

(Discussione):
PRESIDENTE. 4
LA GRUA (AN), *relatore* 4
DI MARTINO (Misto) 4, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 29
PIRO (MD - La Rete - AD) 7, 12, 15, 25
NAVARRA (PDS-SE) 10, 30
D'ANDREA, *assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione* 13, 32
SPAGNA (PPI) 13, 31
LIOTTA (RC) 18
ZAGO (PDS-SE). 20
FORGIONE (RC) 22
GRANATA (AN) 31, 32
CAPODICASA (PDS-SE) 31

Ordine del giorno n. 88
(Annunzio):
PRESIDENTE. 28
PIRO (MD - La Rete - AD) 28

(Votazione):
PRESIDENTE. 28

Interrogazioni
(Annunzio) 1

Mozioni
(Annunzio) 2
(Determinazione della data di discussione della mozione n. 107)
PRESIDENTE. 3

(Richiesta di discussione della mozione n. 101):
PRESIDENTE. 4
PIRO (MD - La Rete - AD) 4
D'ANDREA, *assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione* 4

Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. 32
PIRO (MD - La Rete - AD) 32
DI MARTINO (Misto) 33
CAPODICASA (PDS-SE) 33
BASILE FILADELFIO (FI) 34
CINTOLA (CDU) 34
GRANATA (AN) 35

La seduta è aperta alle ore 10.53

PIRO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.*

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Misuraca ha chiesto congedo per oggi.

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.

PIRO, *segretario:*

«*Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per gli enti locali,* considerato che:

l'incidente verificatosi il 14 maggio scorso sulla scorrimento veloce Palermo - Sciacca, dove, essendo precipitato un autocompattatore, sono morti tre operai, ha fatto riesplodere, in termini drammatici, il problema dell'emergenza rifiuti;

il sottoscritto interrogante ha sempre sostenuto l'esigenza che ogni Comune dovesse realizzare, pur nel rispetto dell'ambiente e delle norme igienico-sanitarie, la propria discarica, al fine di evitare appunto il verificarsi di situazioni di grave disagio o, peggio ancora, di pericolo, dovute al fatto che ogni giorno molti autocarri debbono percorrere centinaia di chilometri per andare a scaricare i loro rifiuti negli altri comuni;

si rende opportuno, in tale situazione, assicurare un sostegno di natura economica ai familiari delle vittime dell'incidente;

per sapere:

quali misure intendano adottare al fine di dare una soluzione definitiva al problema dell'emergenza rifiuti, per evitare il verificarsi di altri incidenti simili lungo le strade dell'Isola;

quali provvedimenti intendano predisporre al fine di assicurare, con un equo indennizzo, un sostegno di natura economica ai familiari delle vittime dell'incidente in questione». (1071)

CAPUTO

PRESIDENTE. L'interrogazione testè annunziata sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al proprio turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata.

PIRO, *segretario:*

«*Al Presidente della Regione e all'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti,* premesso che:

la Motorizzazione di Agrigento, per l'effettuazione dei collaudi dei mezzi, sta causando notevoli disagi alle aziende che operano nel settore, costrette ad aspettare mesi o addirittura anni, con la conseguenza di una paralisi;

con il trascorrere del tempo la situazione si sta aggravando sempre di più ed alcune aziende rischiano già di chiudere, e ciò provocherebbe il licenziamento delle unità lavorative;

il verificarsi di tali licenziamenti aumenterebbe ancor di più la crisi economica ed occupazionale;

per sapere se non si ritenga opportuno, al fine di accelerare l'effettuazione dei collaudi, assegnare, presso la Motorizzazione di Agrigento, collaudatori di altre province». (1070)

VELLA

PRESIDENTE. L'interrogazione testè letta è stata già inviata al Governo.

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della mozione presentata.

PIRO, *segretario*:

«L'Assemblea Regionale Siciliana,

considerato che:

il Patto territoriale delle Madonie, recentemente sottoscritto in Provincia, è stato ammesso ad una prima tranche di lire 50 miliardi, ma dispone di un finanziamento che ne prevede 100;

non appare chiaro come sia avvenuta la scelta degli imprenditori e se sia stata fatta sufficientemente opera di informazione fra tutte le im-

prese degli operatori economici delle Madonie, dal momento che pare non sia stato consentito ai veri imprenditori di parteciparvi, mentre sono stati ammessi altri che non avrebbero dovuto, e ciò nonostante le ripetute richieste di verifica da parte di alcuni consiglieri della Provincia regionale, che sono state del tutto ignorate dalla Giunta;

ritenuto, pertanto, che tale Patto, proprio per l'attivazione di notevoli risorse economiche, in presenza di una situazione alquanto confusa, può trasformarsi in terreno fertile per l'attività delle cosche mafiose, che, in un momento per loro difficile, tentano di infiltrarsi facendo pressione sugli imprenditori amici, al fine di realizzare illeciti profitti;

rilevato che l'Amministrazione provinciale di Palermo che, a più riprese, ma solo a parole, ha tentato di scoraggiare qualsiasi interferenza mafiosa, nei fatti, ha coinvolto imprenditori che hanno un riferimento nella mafia madonita,

impegna il Governo della Regione

a nominare una commissione di inchiesta al fine di accertare eventuali infiltrazioni mafiose nel Patto delle Madonie, ritenendola una misura indispensabile, perché tale strumento di rilancio socio-economico del territorio, che non si intende in alcun modo bloccare, possa essere utilizzato con le sufficienti garanzie di legalità e di trasparenza, scevro da qualsiasi carattere politico o mafioso, senza cui non potrebbe raggiungere le finalità che ne hanno determinato l'avvio». (108)

CAPUTO - GRIPPALDI - SCALIA
STANCANELLI - VIRZÌ

PRESIDENTE. Avverto che la mozione testé annunziata sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva perché se ne determini la data di discussione.

Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma nove, del Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Determinazione della data di discussione di mozione

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Lettura ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione n. 107 "Idonee iniziative per l'approvazione, in tempi rapidi, di una legge sulla parità scolastica".

Invito il deputato segretario a darne lettura.

PIRO, *segretario*:

«L'Assemblea Regionale Siciliana,

premesso che:

ogni anno in Sicilia numerose scuole non statali chiudono per mancanza di fondi, per l'impossibilità di pagare gli stipendi agli insegnanti;

la questione della parità scolastica, anche per le particolari condizioni economiche della nostra Isola, va affrontata senza ulteriore indugio;

gli articoli 14 e 17 dello Statuto autonomistico consentono alla Regione di intervenire concretamente;

considerato che:

il sistema attuale restringe la libertà di scelta dei meno abbienti, i quali non possono permettersi alternative all'istruzione pubblica;

il principio della concorrenza, per tante scuole economicamente autonome, garantisce una qualità migliore del servizio;

una scuola statale protetta e burocratizzata non tutela la libertà delle famiglie e non garantisce la formazione di giovani costretti a subire l'eventuale inefficienza di una scuola senza alternative, priva di stimoli innovativi e incapace di premiare il merito;

ritenuto che:

il buono-scuola dato ai genitori risponde meglio al disposto dell'art. 33 della Costituzione;

ogni singola scuola non statale deve possedere specifici requisiti tra i quali in particolare:

1) lo statuto;

2) la laicità del progetto educativo;

3) i piani di studio;

4) la carta dei servizi scolastici;

in ogni caso, il provvedimento legislativo deve poggiare su regole che i pubblici poteri devono fare osservare, individuando, tra l'altro, attività di controllo e indagini per la rilevazione della qualità delle prestazioni,

impegna il Governo della Regione

a promuovere idonee iniziative per giungere in tempi rapidi all'approvazione di una legge sulla parità scolastica». (107)

BARBAGALLO GIOVANNI - SPAGNA - ROTELLA LEANZA - DRAGO - BASILE GIUSEPPE SCAMMACCA DELLA BRUCA CATANOSO GENOESE - STANCANELLI BASILE FILADELFIO - SPERANZA - DI BETTA SANZARELLO - SCALICI - LO MONTE - VICARI ADRAGNA - PAPANIA - ZANGARA

PRESIDENTE. Propongo che la mozione testé letta venga demandata alla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari perché se ne determini la data di discussione.

Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Richiesta di discussione della mozione n. 101

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di intervenire per chiedere la disponibilità del Governo – approfitto della presenza dell'onorevole D'Andrea quale rappresentante della Giunta di Governo – a discutere, nella prossima seduta, o comunque in una seduta ravvicinata, la mozione numero 101, presentata dal Gruppo parlamentare che rappresento. La suddetta mozione attiene a materia di sanità e propone anche la censura nei confronti dell'Assessore per la sanità:

PRESIDENTE. Il parere del Governo sulla richiesta avanzata?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta dell'onorevole Piro.

PRESIDENTE. Così resta stabilito.

Discussione del disegno di legge «Criteri delle nomine o designazioni di competenza regionale, di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22» (252/A)

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: Discussione del disegno di legge numero 252/A: "Criteri delle nomine o designazioni di competenza regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, numero 22".

Invito i componenti la prima Commissione a prendere posto al banco delle Commissioni.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole La Grua, per svolgere la relazione.

LA GRUA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rimetto al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge fa pensare ad un detto noto in tutta la Sicilia e, forse, in tutto il mondo, ma specialmente negli ambienti cattolici che, adattato a Palermo, per esempio, dice così: dopo che è stato effettuato il furto a Santa Rosalia hanno messo le grate di ferro.

Si va verso le privatizzazioni, verso una diversa organizzazione del sistema pubblico e, alla fine, si stanno per definire i criteri per la nomina degli organi all'interno degli enti, nelle istituzioni ed organismi regionali, dopo che tanti atti illogici contro il buon senso, contro la stessa pubblica amministrazione sono stati compiuti negli anni passati. Certamente, il ritardo non è imputabile a questa Assemblea, ma alla situazione politica generale.

Nel passato, nel secolo ventesimo, nel 1900 c'è stata la tendenza ad organizzare gli interessi legittimi – gli interessi diffusi – e ad organizzarne la difesa e la promozione attraverso l'amministrazione diretta dello Stato, delle Province e dei Comuni: negli anni '70 sono nate le Regioni a livello nazionale, nel 1946 era nata la Regione siciliana a cui sono seguite tutte le altre regioni a statuto speciale. Ebbene, le forze politiche hanno ritenuto che per alcuni interessi, invece di essere difesi e protetti dall'amministrazione diretta, bisognasse creare altri enti strumentali, alcuni dei quali hanno dato buoni risultati, altri invece hanno dato un pessimo risultato. L'elenco degli enti che hanno dato un buon risultato è molto breve, mentre è molto lungo l'elenco degli enti strumentali che hanno dato un pessimo risultato; ma, al punto dove siamo ritengo che dobbiamo cercare di raddrizzare tutto ciò che accade e nella pubblica amministrazione diretta e negli enti strumentali.

La Commissione ha esitato un disegno di legge che, a mio modo di vedere, è un po' frutto di improvvisazione; il fatto che questo disegno di legge sia stato approvato all'unanimità evidentemente aggrava la situazione perché dimostra che si può sbagliare anche all'unanimità. Questo disegno di legge portato in Aula frettolosamente risente dell'urgenza di procedere alle cosiddette nomine di sottogoverno, nel senso che bisognava a qualunque costo che arrivasse in Aula per essere approvato come legge, perché possibilmente – lo apprendiamo oggi dalla stampa - bisogna nominare il presidente del Parco delle Madonie che certamente non risponde ai requisiti di questa stessa legge.

Oggi discutiamo questo disegno di legge sulle nomine, ma già ieri il Governo Provenzano aveva approvato la nomina del presidente del Parco delle Madonie, che notoriamente non possiede alcun requisito per potere ricoprire tale carica. La qualcosa da parte del Governo evidenzia certamente un modo scorretto di procedere alle nomine atteso che la legge non è ancora vigente.

Pertanto, mi chiedo: che senso ha la fretta di approvare questa legge se il Governo è andato avanti per conto proprio? E come pensa che questa nomina, che ha avuto già una sanzione negativa da parte dell'Assemblea regionale siciliana, possa essere registrata dalla Corte dei Conti, quando la stessa Corte dei Conti non ha mai registrato, negli ultimi tempi, nomine i cui candidati non fossero in possesso dei requisiti di professionalità, di titolo di studio, e così via di seguito?

Ma tant'è: il Governo Provenzano – il Governo più grigio e più oscuro della Sicilia – va avanti imperterrito ritenendo di poter fare tutto! Come Luigi XIV, re di Francia, quando affermava: *"L'état c'est moi"*; ora abbiamo un Presidente della Regione, molto modesto per la verità, e con un governo più modesto ancora che dice: "La Regione sono io", "La Regione *c'est moi* e, quindi, faccio tutto quello che ritengo di potere fare".

Sarebbe quindi opportuno e necessario che il Governo assumesse prioritariamente l'impegno di sospendere, di soprassedere ad ogni nomina, perchè ciò sarebbe offensivo e insultante non soltanto verso l'Assemblea regionale siciliana, ma verso tutto il popolo siciliano; e soprattutto sarebbe un insulto al buon senso e alla buona amministrazione.

Questo disegno di legge, che è pur sempre frutto di improvvisazione, ad un certo punto prevede alcuni requisiti. Ebbene, tra i requisiti non si fa alcuna distinzione tra i presidenti e i legali rappresentanti degli enti e i componenti degli organismi, consigli di amministrazione, comitati di gestione, commissioni di gestione, chiamiamoli come vogliamo, organismi vari; cioè, tutti devono avere gli stessi requisiti.

Ma qui non ci siamo! Una cosa, infatti, sono i requisiti che deve possedere il presidente, che è la massima espressione di un ente, e cosa ben diversa sono i requisiti che devono possedere i singoli componenti dei consigli di amministrazione, in quanto il presidente di un ente, o il legale rappresentante, ha una rappresentanza esterna e, quindi, deve avere alcune specifiche e superiori qualità; invece, i componenti il con-

siglio di amministrazione possono rientrare benissimo nella normalità. In tal senso abbiamo presentato un apposito emendamento facendo una distinzione tra i requisiti che devono possedere i presidenti degli enti o i legali rappresentanti e i requisiti che devono possedere tutti gli altri componenti del consiglio di amministrazione.

L'altra questione importante dalla quale non si può prescindere è la procedura per le nomine.

Forse al Governo e alla Commissione sfugge un fatto importante. E cioè: la Corte dei Conti recentemente ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale per incostituzionalità la normativa regionale che stabilisce l'iter procedurale per la nomina degli amministratori di enti pubblici in quanto, con la divisione dei poteri, l'attuale procedura, più che un parere, è diventata un concerto, prima tra il Governo, l'Assemblea regionale e la prima Commissione, e adesso tra il Governo, la maggioranza e la prima Commissione.

E questo urta contro i principi costituzionali e, pertanto, dinanzi alla Corte costituzionale è già pendente un giudizio sulla incostituzionalità della norma che prevede i pareri delle commissioni.

E l'Assemblea regionale siciliana e la prima commissione non possono ignorare questi fatti ma debbono tenerne conto. Per questa ragione ci siamo premurati di presentare un emendamento in tal senso: a noi non interessa, se vogliamo veramente accelerare le procedure per le nomine, un vuoto di maggioranza o l'allontanamento dall'Aula dei componenti della maggioranza o dell'opposizione nella prima Commissione! A noi interessa, invece, che i designati alla carica di presidente abbiano la capacità professionale e siano in possesso dei requisiti. E mutuando un vecchio adagio cinese diciamo: a noi non interessa il colore del gatto, a noi non interessa se sia nero o di altro colore, a noi interessa che il gatto sappia prendere i topi.

Invece, con l'attuale procedura prevista per le nomine negli enti bisogna guardare se il gatto è nero o se il gatto è bianco, e non ha importanza che non sappia catturare i topi.

Ritengo che la concezione di considerare gli enti strumentali come posti di sottogoverno, utili per accontentare le varie clientele, è meglio che venga superata completamente nell'interesse generale, compreso quello del Governo e della maggioranza.

Quindi, in tal senso, abbiamo pure presentato un emendamento con cui proponiamo che venga abrogata la norma che prevede i pareri della prima commissione: a nostro avviso, i pareri sulle singole nomine devono essere dati dalle commissioni competenti.

Secondo me non ha senso il parere della prima commissione sulla nomina di un manager; perché non deve essere la VI Commissione ad esprimere il parere, nelle forme che abbiamo indicato? Che senso ha che la I Commissione debba esprimere un parere sulla nomina del presidente dell'EAS o dell'ESA, quando, invece, dovrebbe esprimerlo la IV Commissione per l'EAS e la III Commissione per l'ESA?

A noi non interessano i requisiti formali, ci interessano invece i requisiti sostanziali, la capacità di svolgere il ruolo assegnato. Questo sistema deve essere (avviato e il disegno di legge esitato all'unanimità avendo "sbagliato all'unanimità" la I Commissione) evidentemente ha dimostrato di risentire della fretta, cioè dell'esigenza "politica" di varare subito le nomine. Ritengo, quindi, che questo modo di procedere non sia assolutamente accettabile.

L'altra questione – e con ciò concludo – riguarda i CO.RE.CO. Noi del gruppo Socialisti italiani abbiamo presentato un emendamento aggiuntivo con il quale chiediamo che gli attuali CO.RE.CO. vengano prorogati fino al 30 settembre, nelle more che il Governo presenti un disegno di legge che si ispiri ai principi della legge Bassanini. Infatti, sarebbe incomprensibile che, mentre in tutto il resto d'Italia vengono valorizzate le autonomie locali, vengono ridotti al minimo i controlli sugli enti locali riguardo alle piante organiche, ai regolamenti, ai bilanci preventivi e ai conti consuntivi, in Sicilia si mantenesse un tipo di controllo sugli enti locali riguardante, per esempio (come ricordava l'onorevole Piro), le nomine degli scrutatori, le quali, peraltro, avvengono per un sorteggio e non in seguito a valutazione.

Non possiamo accettare che in nome dello Statuto speciale la Sicilia rimanga indietro nelle riforme; non si può ancora pensare che dinanzi al decreto Bassanini, già in vigore, di-

nanzi ad un referendum sui CO.RE.CO. (che, forse, non si farà più, perché, di fatto, è saltato) noi ancora si pensi di potere nominare dieci CO.RE.CO.: nove provinciali ed uno regionale! Sarebbe, infatti, una norma già di per sé incostituzionale. Diro di più: se fossi sindaco, mi rifiuterei di inviare gli atti al CO.RE.CO. E, invece, in questa nostra Regione ancora si pensa di accontentare cento clienti dei deputati regionali, facendo ricoprire loro per sei mesi o per un anno la carica di componenti dei CO.RE.CO.

Se noi, oltre all'obiettivo di valorizzare le autonomie locali, vogliamo perseguire anche quello di eliminare i controlli vessatori (ma più che vessatori, molto spesso, si tratta di controlli inutili), dobbiamo avere adesso il coraggio di chiudere tutta questa vicenda, prorogando al 30 settembre gli attuali CO.RE.CO. ed approvando, nel frattempo, una legge che si ispiri ai principi costituzionali senza creare disparità di trattamento tra gli enti locali della Sicilia e gli enti locali del resto d'Italia.

Il disegno di legge al nostro esame è un banco di prova per vedere se il Governo e la maggioranza vogliono portare avanti con razionalità queste nomine, oppure vogliono soltanto approvare uno straccio di legge per potere procedere più celermente alle nomine cosiddette di sottogoverno. Inoltre, non ritengo che sia giusto pensare di risolvere i problemi dei partiti, dei parlamentari, delle forze politiche attraverso le nomine. Al riguardo abbiamo esperienze recenti, che risalgono a qualche anno addietro e che riguardano la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Socialdemocratico, il Partito Repubblicano e il Partito Liberale che hanno fatto nomine a bizzeffe. Eppure, quando viene meno la politica, queste nomine non hanno alcun significato, non possono assolutamente fare sopravvivere una forza politica, un'organizzazione politica. Le forse politiche, infatti, sopravvivono con l'iniziativa politica e con l'impegno politico. Quello che si tenta di fare qui va certamente in senso antistorico; un senso che non possiamo accettare e che, comunque, contrasteremo fino all'ultimo minuto utile.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, si è sostenuto spesso – e secondo me a ragione – che la storia di questi 50 anni dell'autonomia è piena anche di aspetti positivi che sarebbe paradossale ed ingiusto non rilevare e sottolineare, ma anche costellata di tanti risvolti negativi. Ad uno di questi vorrei fare riferimento iniziando il mio intervento.

Molti hanno indicato e rilevato come uno dei caratteri negativi che hanno "marcato" la storia dell'autonomia nella nostra Regione consista nel fatto che l'autonomia speciale, la competenza esclusiva ad emanare leggi, a disciplinare tanti aspetti della vita pubblica e sociale della nostra Regione sia stata interpretata e, in qualche modo, utilizzata come una barriera alla innovazione, alle riforme. Nel senso che nella Regione siciliana la classe politica dirigente ha preferito rinserrarsi, nascondersi dietro il muro che l'autonomia speciale ha potuto rappresentare, evitando di far sì che il nostro ordinamento, le nostre strutture potessero evolversi, come peraltro avveniva ed è avvenuto non solo a livello dello Stato (il che è francamente paradossale), ma anche a livello delle altre Regioni. Conseguentemente in tantissimi campi il segno distintivo della nostra organizzazione amministrativa ed anche della nostra legislazione – che per altri aspetti, invece, è avanzata e positiva – è quello dell'arretratezza, della conservazione spesso brutale e senza motivazione, del ritardo che ancora caratterizza tanti adempimenti a cui anche la Regione siciliana era ed è tenuta ai sensi di molte previsioni legislative della Comunità europea e dello Stato.

In tanti campi registriamo ritardi incomprensibili, ingiustificabili. Faccio riferimento all'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, che è stata istituita a livello nazionale prevedendosi l'istituzione, appunto, di una Agenzia nazionale e l'istituzione, a livello regionale, di agenzie decentrate. Ciò è stato frutto di un referendum popolare per il quale si è espresso anche il cittadino siciliano, votando a stragrande maggioranza a favore della abrogazione della precedente normativa. Sono di recente emanazione le nuove normative che disciplinano la materia dello smaltimento dei ri-

fiuti, ma ricordo che mai è stata recepita nella nostra Regione la legge sulla difesa del suolo o la legge sulla montagna (come mi ricorda l'onorevole Silvestro). Ed esempi in tal senso se ne potrebbero fare tantissimi.

Il disegno di legge che oggi arriva in Aula viene a colmare uno dei ritardi che la Regione siciliana ha accumulato. E non c'é dubbio che la svolta in materia di nomine, di designazioni, di funzionamento degli organi, di durata degli organi è avvenuta nel nostro Paese con l'emanazione del decreto legge n. 293/94, poi convertito nella legge n. 444, che è del 1994.

Questa è stata una legge fondamentale innanzitutto perché ha sancito il principio della non prorogabilità della durata degli organi.

In Sicilia gli esempi, da questo punto di vista, sono stati veramente fantastici; basti citare il caso delle vecchie commissioni provinciali di controllo: ce n'erano alcune, nel momento in cui si istituirono i nuovi comitati regionali di controllo, che erano in vita da oltre tredici anni, quale (se non ricordo male) la commissione provinciale di controllo di Caltanissetta. Ma era normale il fatto che molti organi continuassero ad esercitare la loro funzione ben oltre la data di scadenza del proprio mandato, in regime di *prorogatio,* un istituto che è rimasto in vigore nel nostro Ordinamento fino alla approvazione della legge numero 444.

La legge numero 444, sancendo la non prorogabilità della durata degli organi, ha anche introdotto un forte principio di responsabilità, stabilendo che, nel caso in cui l'organo deputato alle nomine non provveda, la responsabilità ad effettuare le nomine si intesta direttamente all'organo monocratico o al presidente dell'organo che deve procedere alla nomina, prevedendosi anche la responsabilità diretta, quindi anche di natura contabile oltre che amministrativa, in caso di mancato adempimento.

Ma la legge numero 444 ha costituito una svolta anche in quanto ha istituito altri principi, quelli relativi, cioè, al fatto che le nomine di competenza degli organi devono rispondere ad almeno tre requisiti: quello della pubblicità – e, quindi, della trasparenza –; quello della individuazione dei titoli che si devono possedere per l'accesso alle nomine stesse e, inoltre, in qualche modo, quello relativo al principio della motivazione delle scelte.

A seguito del varo della legge numero 444, numerosissime Regioni hanno provveduto ad adeguare la propria legislazione e non soltanto hanno recepito i principi di detta legge, ma hanno dato anche vita ad una legislazione ricca di spunti, di innovazioni, che abbiamo potuto anche leggere, studiare attraverso il fascicolo che, molto opportunamente, il Servizio Studi legislativi dell'Assemblea ha messo a nostra disposizione.

La Regione siciliana, invece, ha proceduto – come spesso è avvenuto – in maniera un po' diversa, accumulando ritardi.

Innanzitutto, il recepimento della legge numero 444 è avvenuto soltanto a metà dell'anno 1995, con la legge numero 22, la quale ha reso appunto applicabile nella nostra Regione quella legge. Ma la legge numero 22 non si spinse fino a disciplinare metodi, criteri e procedure per le nomine; conseguentemente, con la legge numero 57 del 1995, con una norma cosiddetta programmatica, si diede carico al Governo della Regione di presentare, entro il mese di settembre del 1995, un apposito disegno di legge. In effetti, il Governo dell'epoca, presieduto dall'onorevole Graziano, presentò nell'ottobre del 1995, il disegno di legge numero 1124, il quale, però, a seguito delle varie vicissitudini dell'Assemblea precedente, arrivata ormai alla fine della legislatura, non fu mai esaminato e non potè diventare legge. Ciò ha determinato un vero e proprio vuoto, del quale – devo dire – ha approfittato in maniera molto cinica, e secondo me in termini istituzionali e politici molto gravi, l'attuale Governo della Regione, il quale, approfittando dell'assenza di una normativa specifica, adeguata alle nuove esigenze che sono state prospettate in tutto il Paese, ha ritenuto opportuno procedere non soltanto ad una serie di nomine in maniera assolutamente svincolata dal rispetto di queste nuove tendenze, ma, in qualche caso, anche in pieno dispregio delle normative esistenti nella Regione. Mi riferisco al caso già citato, oggetto di lunghe discussioni in questa Assemblea, della nomina del presidente del parco delle Madonie.

Abbiamo appreso proprio ieri che il Presidente della Regione ha emesso il decreto di nomina (se la notizia è corretta) o, comunque, che

c'è stato un provvedimento in direzione della nomina, senza sostituzione...

PETROTTA. Sostituendo il nominativo o no?

PIRO. No, prevedendo lo stesso nominativo per il quale l'Assemblea, votando un ordine del giorno, aveva impegnato il Governo a ritirare il decreto di nomina. Ciò ha provocato un atteggiamento sempre più rigido, opportuno – quanto mai opportuno per il forte richiamo al senso di responsabilità e al senso delle istituzioni da cui partiva – da parte delle opposizioni, le quali, a un certo punto, in Commissione "Affari istituzionali" hanno posto la questione che, per quanto ci riguardava, non era più possibile garantire lo svolgimento delle sedute della Commissione stessa, soprattutto nel caso in cui si affrontassero problemi di nomine, ma, anche, più in generale, per quanto riguarda gli altri disegni di legge, se prima non fosse stato approvato il disegno di legge al nostro esame, ormai diventato veramente indispensabile.

In Commissione (ho avuto modo di partecipare ad alcune sedute) si è svolto un confronto aperto, senza eccessivi vincoli, al punto che il testo originario del Governo in effetti è stato molto modificato. Il testo che arriva oggi in Aula è il frutto delle decisioni che ha assunto la Commissione – per quanto mi è stato possibile seguirne i lavori – con un atteggiamento di disponibilità da parte del Governo stesso, in qualche momento rappresentato anche dall'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, onorevole D'Andrea.

Considero positivo il lavoro svolto in Commissione, tuttavia, non c'è dubbio che ancora c'è qualche punto sul quale occorre intervenire; ci sono alcune questioni che vanno meglio considerate; alcuni commi, alcuni articoli del testo che vanno modificati in alcune parti per rendere questo testo effettivamente rispondente alle necessità prospettate e a quei principi che poc'anzi ho richiamato, e che sono sostanzialmente: la necessità di fissare procedure ben definite; la necessità di fissare in maniera adeguata – aggiungo: al più alto livello possibile – i requisiti che i nominandi devono possedere; requisiti che, comunque, devono essere sottoposti al vaglio di una Commissione parlamentare, tenuto conto che siamo in un Parlamento.

Al riguardo mi pare che il riferimento fatto dall'onorevole Di Martino sia da prendere in considerazione, cioè se non sia il caso di correggere quella che a molti effettivamente è apparsa una distorsione; se non sia il caso di correggere la procedura per la quale si prevede che il parere sulle nomine, anche per quelle relative ai manager (per esempio, della sanità), venga espresso comunque dalla prima Commissione legislativa "Affari istituzionali" e se non sia opportuno, invece, prevedere, certamente per i manager della sanità, che sia la Commissione competente, che ha quindi sicuramente molti più elementi della prima Commissione per giudicare, ad essere chiamata ad esprimere tale parere.

Ma vi sono altri principi, chiamiamoli così, che secondo noi devono essere resi concreti nella legge: il principio di pubblicità e di trasparenza. Già la legge numero 22 ha introdotto una fattispecie molto importante, quella che prevede che ogni anno a cura della Presidenza della Regione venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine che devono essere effettuate e degli organi che devono provvedere alla nomina; adesso si prevede di aggiungere anche altri elementi preventivi di conoscenza. Pensiamo, però, che a questo principio si debba accompagnare un altro principio, quello di accesso dei cittadini alle nomine. A tale proposito abbiamo presentato, sia in Commissione che qui in Aula, un emendamento. È un principio che, peraltro, vediamo accolto in tutte le leggi regionali fin qui emanate, il principio per il quale, proprio sulla base della pubblicazione che viene fatta sulla Gazzetta Ufficiale, si dà la possibilità a tutti i cittadini che posseggono i requisiti e che ritengono di poter e di voler presentare la propria candidatura, chiamiamola così, di presentare alla Presidenza della Regione un'istanza con il proprio *curriculum*.

So che su questo punto c'è una qualche resistenza da parte del Governo, in quanto – si sostiene – questo introdurrebbe una fattispecie che sottopone le nomine a un concorso. Non è così. Non viene minimamente scalfito il principio di discrezionalità e di responsabilità – discrezionalità accompagnata dalla responsabilità evi-

dentemente – in quanto comunque il potere-dovere di scegliere sulla base dei requisiti e di alcune indicazioni spetta sempre all'organo che deve scegliere, sia esso il Governo ovvero un altro organismo.

Il principio è diverso: è quel principio che ci ha portato a introdurre la fattispecie dei *curricula* – presentati preventivamente e liberamente da parte dei cittadini – in una legge che quest'Assemblea ha emanato: la legge sul volontariato. Onorevole Silvestro, lei ricorderà, essendone stato relatore, che nella legge sul volontariato ai fini dell'osservatorio del volontariato...

SILVESTRO. Prima di questa, quella sulla Rai TV.

PIRO. La ringrazio per avermi rinfrescato la memoria: abbiamo anche introdotto, nella legge che ha dato vita al Comitato regionale di controllo sulle televisioni, proprio questo principio, e cioè il fatto che i cittadini liberamente possano presentare il proprio *curriculum* lasciando poi all'organo che deve provvedere alle nomine la libera, consapevole, responsabile valutazione sulle nomine da effettuare.

Un altro punto su cui noi insistiamo, e che abbiamo visto essere, anche questo, un po' contraddetto dalle valutazioni del Governo, è il principio dell'obbligo della motivazione, che ritengo sia assolutamente pacifico nel nostro ordinamento e che pertanto va espressamente richiamato anche sulla questione delle nomine.

Vi sono poi altre questioni riferite, per esempio, ai requisiti. La soluzione trovata dalla Commissione non penso sia pienamente soddisfacente e ritengo quindi che vadano apportate delle modifiche, dato che questo è un tasto estremamente delicato; un tasto su cui l'opinione pubblica è molto sensibile. Credo quindi che, anche attraverso gli emendamenti presentati, debba essere trovata una soluzione di alto profilo, che non dia peraltro adito ad interpretazioni e a questioni che possano suscitare allarme da parte dell'opinione pubblica.

Se questo si farà, ritengo possa venir fuori una buona legge dell'Assemblea regionale siciliana che finalmente metterà ordine sulla questione delle nomine, fisserà criteri, procedure e regole ben definite, e soprattutto metterà la nostra regione al passo con le altre, nonchè con quanto avviene a livello nazionale, e, se verranno recepite alcune indicazioni forti che noi pure sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea, la porrà anche all'avanguardia nel Paese.

NAVARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ruberò molto tempo ai lavori d'Aula prima di entrare nel merito della legge, però ritengo che vadano fatte alcune puntualizzazioni sul lavoro che è stato svolto.

Onorevoli colleghi, nel momento in cui, come prima Commissione, ci siamo insediati, abbiamo subito notato che uno degli argomenti ancora aperti e che avrebbe meritato di essere affrontato negli anni passati, riguardava la composizione e le procedure di nomina di quegli enti dove in ogni caso era coinvolta la Regione.

Bene, abbiamo concordato allora con lo stesso Governo regionale un lavoro di *screening* degli organismi eletti dall'Assemblea regionale siciliana e ci siamo accorti che i paradossi all'interno di questa disciplina si sono accumulati in maniera incredibile. Abbiamo riscontrato la presenza di organismi che esistono da circa 20 anni a memoria perenne di questa Assemblea regionale, sempre simili a se stessi, privi anche di funzioni e di competenze; abbiamo anche riscontrato situazioni nelle quali ci sono organismi composti da decine e decine di componenti che spesso, appunto per la composizione mastodontica, non riescono a svolgere nel modo dovuto la propria attività. Insomma, la disciplina che ci siamo trovati di fronte presentava lacune particolarmente numerose.

Uno degli aspetti che attiene appunto a queste lacune è senza dubbio il fatto che la Regione siciliana è una delle poche regioni in tutta Italia ad essere priva di una legislazione che regoli in maniera seria i criteri delle nomine o designazioni di competenza regionale; le altre regioni, a cominciare dalla Campania, la Calabria, l'Emilia, la Toscana, hanno proceduto negli anni passati a delineare uno scenario che si muovesse su alcuni parametri definiti, che senza dubbio tenesse conto di un criterio che guardasse al-

l'efficienza delle strutture interessate; in modo particolare alla trasparenza, tema sul quale l'opinione pubblica è, giustamente, particolarmente sensibile. Invece, la Regione siciliana e questo Governo, in questo primo anno di attività parlamentare hanno tralasciato di affrontare – con la durezza necessaria che, a mio avviso, si doveva utilizzare – questo problema. E i dibattiti che all'interno di quest'Aula abbiamo avuto rispetto a questioni delicate – penso alla vicenda dell'Ente Parco delle Madonie – dimostrano come queste carenze di natura legislativa siano davvero insopportabili.

Ecco il motivo per il quale abbiamo chiesto una accelerazione della discussione di questo disegno di legge, sia nella competente commissione legislativa (la prima), sia in Aula, e in sede di prima commissione, a nome del Gruppo parlamentare del PDS abbiamo dichiarato che non avremmo più partecipato a riunioni su nomine se prima non fosse stato definitivamente chiuso l'iter di questo disegno di legge.

Il testo esitato dalla prima Commissione presenta, senza dubbio, molti aspetti positivi; è difforme dal testo originario presentato dal Governo, è stato arricchito di molti spunti cui si è arrivati comparando la nostra legislazione con altre più avanzate e, comunque, resta un testo, quello che viene oggi all'esame dell'Aula, che merita di essere ulteriormente integrato. Ho già letto alcuni emendamenti tra quelli presentati dai colleghi che, a mio avviso, meritano particolare attenzione e di essere accolti.

L'obiettivo che abbiamo perseguito nel lavoro svolto in Commissione è stato quello di garantire il massimo di trasparenza, consapevoli, peraltro, che bisogna associare a questo concetto un certo realismo politico. Mi riferisco al fatto che le nomine o le designazioni in questi enti senza dubbio risentono anche di un clima di appartenenza ad un'area politica. Di questo penso che non bisogna stupirsi, ma bisogna fare in modo che, nelle scelte che vengono compiute in questa direzione, si segua il massimo della professionalità e della competenza che è possibile ricercare sul territorio tra le persone che possono essere disponibili ad assolvere a questi incarichi; e bisogna altresì fare in modo che, oltre ad essere conosciuto l'iter procedimentale delle designazioni, sia anche possibile, in una fase successiva, una verifica dell'operato dei designati.

Ecco perché, ad esempio, abbiamo ritenuto, grazie anche ad un emendamento presentato dal Gruppo parlamentare del PDS, di dovere inserire all'interno del testo del disegno di legge una norma che prevedesse una relazione annuale sull'attività svolta, da presentarsi da parte dei componenti di questi organismi alla Presidenza e, per conoscenza, alla competente Commissione.

Ritengo che questo testo sia importante venga esitato dall'Aula, pur con alcune modifiche che diversi colleghi hanno predisposto, e comunque con il contributo, suppongo, di tutti.

PRESIDENTE. Non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è contrario si alzi; chi è favorevole resti seduto.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

LIOTTA, *segretario*:

«Articolo 1
Nomine e designazioni di competenza regionale

1. I criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza regionale negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, e di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 agosto 1995, n. 57, sono stabiliti dalla presente legge».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Piro, Lo Certo e Guarnera:

emendamento 1.1, sostitutivo all'articolo 1:
Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I criteri e le procedure per le nomine e le designazioni degli organi di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche e integrazioni sono stabiliti dalla presente legge»;

emendamento 1.2:

Aggiungere il seguente comma:

«2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nel caso in cui la competenza ad effettuare le nomine e le designazioni sia della Assemblea regionale».

Pongo in votazione l'emendamento 1.1. Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

NAVARRA. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, con quest'emendamento abbiamo voluto porre un problema che, in effetti, per quanto io sappia, in Commissione non è stato evidenziato, e comunque non è stato poi trattato; mi riferisco alle nomine che è chiamata ad effettuare l'Assemblea regionale siciliana.

Com'è noto l'Assemblea regionale siciliana è competente, in quanto tale competenza le viene attribuita da alcune leggi di settore, a nominare *in toto* alcuni organismi – faccio riferimento a questo proposito al Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali che viene appunto interamente nominato dall'Assemblea regionale – nonchè a designare o comunque nominare componenti in organismi, sia che abbiano natura esecutiva sia che abbiano natura consultiva, alla cui nomina partecipano anche altri organismi.

Vi sono organismi, ad esempio, in cui la competenza è mista: una parte dei componenti viene nominata dall'Assemblea, un'altra parte viene nominata dal Governo; vi sono anche organismi la cui competenza è plurima e alla cui formazione l'Assemblea partecipa soltanto attraverso la designazione di alcuni componenti.

Credo che sia opportuno evidenziare il tema che si pone. Nel momento in cui fissiamo regole e procedure per le nomine che devono essere effettuate dal Governo o da altri organismi, visto che facciamo riferimento a tutte le nomine previste dalla legge numero 22, è possibile lasciare fuori da queste regole, da queste procedure anche l'Assemblea regionale? E quindi con il risultato che avremmo organismi complessi alla cui formazione partecipano diversi enti, parte dei quali sono formati attraverso le procedure della legge che stiamo esaminando, ed altri senza queste procedure?

Considerato che il problema è reale, credo che debba essere affrontato puntualmente.

Qualcuno ha fatto notare che la dizione "le disposizioni della presente legge", interpreta alla lettera, comporterebbe che le nomine effettuate dall'Assemblea, debbano avere il parere della Commissione.

Mi sembra che sia intuibile che così non è; mi parrebbe francamente eccessivo dover prevedere anche una precisazione in tal senso e, in ogni caso, se si vuole evitare il problema interpretativo, credo che si possa fare riferimento ai singoli articoli, richiamando le singole disposizioni contenute negli stessi, anche se francamente ritengo che questo problema non ci sia, ed anche se, una volta inserita nella legge questa disposizione, è chiaro che l'Assemblea regionale siciliana, il Presidente, il Consiglio di Presidenza, la Commissione per il Regolamento debbano in qualche modo porre in essere un "atto di recepimento" della legge stessa, disciplinando quelle parti che non possono essere disciplinate dalla legge perché attinenti alle funzioni regolamentari della Assemblea stessa.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione del Governo, della Commissione e dell'onorevole Piro sulla impossibile applicazione di questa disposizione.

Mi spiego meglio: tutte le nomine di spettanza dell'Assemblea regionale vengono effettuate a scrutinio segreto; quindi non comprendo chi possa successivamente verificare il possesso dei requisiti degli eletti, perché una commissione dovrebbe andare a sindacare la potestà dell'Assemblea, del Parlamento; il che mi sembra assurdo.

E nemmeno è pensabile che vi possa essere un parere o un giudizio preventivo perché ancora l'Assemblea non si era espressa e, quindi, può verificarsi il caso che qualunque persona designata per essere votata dall'Assemblea regionale, poi non venga eletta. Insomma, si sottoporrebbe ad un parere, a un esame, una persona per essere eletta; ma poi questa potrebbe non venire eletta.

Pertanto, mi rendo conto che è difficile trovare una soluzione per l'elezione effettuata dall'Assemblea regionale siciliana. Forse, possiamo trovare una via di mezzo agganciandoci ad alcuni articoli che riguardano i requisiti; requisiti che, come principio, devono essere posseduti anche dai soggetti eletti dall'Assemblea. Questa soluzione probabilmente può essere un rimedio, anche se non definitivo, al problema.

Ritengo, dunque, che, se da parte della Commissione o del Governo venisse presentato un emendamento modificativo del testo formulato dall'onorevole Piro, si potrebbe arrivare ad una conclusione.

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Chiedo che l'emendamento venga accantonato.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'articolo 1 e del relativo emendamento 1.2.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

LIOTTA, *segretario*:

«Articolo 2
Modifica dei contenuti dell'elenco delle nomine e designazioni

1. *Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, numero 22, è sostituito dal seguente:*

"3. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura della Presidenza della Regione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'elenco delle nomine e designazioni di cui al comma 1. L'elenco indica la denominazione di ciascun organo o ente in seno al quale la nomina deve essere effettuata, le fonti normative che prevedono la nomina o la designazione, l'organo regionale competente alla nomina, il termine di scadenza del mandato dell'organo o dell'ente, il termine entro cui lo stesso deve essere ricostituito, nonché i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico e le indennità previste per ogni incarico"».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 2 è stato presentato, dall'onorevole Spagna, il seguente emendamento aggiuntivo 2.4:

Al comma 4 aggiungere: "Chiunque vi abbia interesse può inoltrare alla Presidenza della Regione proposte di candidature corredate da appositi curricula".

SPAGNA. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è un passaggio fondamentale in quanto erano stati presentati degli emendamenti, mutuati da altre leggi vigenti in tutte le regioni d'Italia, dove si prevede la possibilità del residente nella regione siciliana di potere, una volta pubblicato l'elenco degli incarichi, proporre o la propria nomina o la nomina di altri soggetti.

Il Governo si è viceversa attestato in maniera differente, dicendo che non intende fare un "bando di concorso".

Capisco che inserire una norma dove vengono indicati tutti gli incarichi che devono essere conferiti, la durata, la qualità degli stessi, addirittura l'entità del compenso, nonchè i requisiti richiesti, possa apparire quasi un invito a produrre candidature, ma ritengo pure eccessivo limitarsi a classificare gli incarichi, a dare i tempi, le modalità, le scadenze e non dire nean-

che che chi ha interesse, può presentare una candidatura; alla fine, infatti, resta per il Governo la possibilità di dichiarare irricevibile la domanda presentata.

Quindi, un tentativo, una frase che imponga al Governo non di valutare comparativamente, ma di prendere in considerazione l'istanza che viene inoltrata da un cittadino, a me sembra uno dei passaggi più qualificanti e, direi, doverosi di questo provvedimento legislativo.

Posso convenire sulla inopportunità di precisare tutto il *curriculum* che deve essere presentato, ma che addirittura non venga indicata la possibilità per il cittadino di proporre la propria candidatura; questa, effettivamente, mi sembra una esagerazione che un pò contraddice la finalità della stessa legge, la quale cerca di individuare criteri generali.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, provo invidia nei confronti dell'onorevole Spagna per non avere avuto il tempo materiale di proporre un emendamento identico a quello da lui presentato, e nel quale, quindi, mi riconosco perfettamente. Ritengo, infatti, che da questo emendamento venga fuori qual è la concezione della pubblica amministrazione, della cosa pubblica.

Se c'è un Governo che ritiene che gli enti strumentali, le aziende siano strumenti pubblici al servizio della collettività, non c'è dubbio che deve avere interesse a prendere in esame anche le domande dei 'non clienti'; se, invece, c'è un Governo che ritiene che il problema degli enti riguardi il Presidente della Regione, i singoli assessori, i deputati della maggioranza e tutte le "corti dei miracoli" che ruotano attorno alla maggioranza, evidentemente non può che respingere questo emendamento.

Pertanto, poiché ritengo che questo sia un punto qualificante dell'azione di governo, non possiamo che insistere affinché l'emendamento venga approvato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.4 a firma dell'onorevole Spagna. Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario rimanga seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli Piro ed altri, il seguente emendamento 2.1, aggiuntivo all'articolo 2:

«Articolo 2 bis

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, numero 22, i cittadini che possiedono i requisiti per concorrere alla nomina possono produrre domanda alla Presidenza della Regione.

2. Alla domanda dovrà essere allegato:

a) un *curriculum* sottoscritto dall'interessato che contenga i dati anagrafici, l'indicazione del titolo di studio, della professione, delle cariche e degli incarichi ricoperti, dei requisiti di professionalità e competenza nel settore inerente la carica da ricoprire. Le dichiarazioni contenute nel *curriculum* dovranno essere comprovate da attestati o certificati e, ove previsto dalla legge, dalla posizione contributiva;

b) una dichiarazione sottoscritta dal candidato, di disponibilità all'accettazione dell'incarico nonché di insussistenza delle condizioni

previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, numero 55 e successive modifiche e integrazioni».

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, l'emendamento raccoglie quella esigenza, che avevo evidenziato nel corso del mio intervento durante la discussione generale, relativa alla accessibilità alle cariche; un principio, questo, ormai largamente accettato e accolto nella legislazione che ha fatto seguito alla legge numero 444.

Per trovare conferma a ciò che asserisco invito la Commissione, il Governo, i Deputati a scorrere il fascicolo di documentazione che ci è stato consegnato dagli uffici.

Il principio dell'accessibilità è stato accolto e disciplinato in tutte le leggi regionali che hanno fatto seguito alla legge numero 444; esso rappresenta un principio moderno che si inserisce nel filone della trasparenza e tende ad avvicinare sempre più i cittadini alle istituzioni.

Abbiamo previsto già nella legge numero 22 che alle nomine da farsi debba essere data preventiva pubblicità mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale che deve contenere anche l'indicazione dei requisiti necessari per le nomine. Qui si prevede la fattispecie in base alla quale i cittadini che posseggono i requisiti e ritengono di dover proporre la propria candidatura possano farlo avanzando alla Presidenza della Regione una domanda corredata della documentazione necessaria. Null'altro dice questo articolo se non questo, e cioè che chiunque può proporre la propria candidatura. Nulla dice (ne potrebbe dirlo, evidentemente) su quello che avviene dopo, affidato dunque alla legislazione esistente, alla legislazione che verrà modificata con questa legge.

Il fatto che un cittadino possa presentare una domanda non inficia il principio di discrezionalità-responsabilità che resta sempre affidato al Governo o a chi per esso deve effettuare le nomine. Al contrario, non comprenderei perché l'accesso alle nomine debba essere per forza e sempre veicolato attraverso la mediazione, che è legittima e nobile quando avviene attraverso la mediazione delle istituzioni, ma che può anche essere non nobile, ma che in qualche caso è se non illegittima, certamente fuori dai canali istituzionali. Questo avviene e avverrebbe nel caso in cui non venisse accettato questo articolo o, comunque, l'impostazione che questo articolo sottende, e che si riferisce – lo ripeto – al principio di accessibilità a tutti i cittadini, senza mediazioni, fermo restando che la scelta è del tutto diversa e non condizionata.

Ho sentito ripetere, anche nel corso di questa discussione, "la teoria del concorso" che sembra atterrire qualcuno; vorrei che chi sostiene ciò mi spiegasse dove è rintracciabile, in questo articolo, e perché in questo articolo venga rintracciata "la teoria del concorso", come se qui si volesse per l'appunto bandire un concorso, stabilire degli esami o dei punteggi. Si tratta di due cose completamente diverse tra loro: il concorso si stabilisce normandolo adeguatamente, in questo testo, invece, si stabilisce qualcosa di assolutamente diverso. Qui si ha un principio di trasparenza, un principio di democrazia, un principio che avvicina i cittadini alle istituzioni. Francamente, non comprendo perché l'emendamento dovrebbe essere respinto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.1 a firma degli onorevoli Piro ed altri.

Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'articolo 3. Invito il deputato segretario a darne lettura.

LIOTTA, *segretario*:

«Articolo 3
Requisiti

1. Le persone da nominare o designare ai sensi della presente legge, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:

a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;

b) esperienza almeno quinquennale scientifica, ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato, maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza.

2. Le cariche pubbliche di presidente o assessore regionale o provinciale o consigliere provinciale e di sindaco, assessore o consigliere di comune superiore a 15.000 abitanti sono equiparate alle esperienze di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Le cariche pubbliche di sindaco, di presidente della provincia, di deputato regionale o di parlamentare nazionale o europeo, ricoperte complessivamente per almeno quattro anni sono equiparate alle esperienze di cui alla lettera b) del comma 1».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

emendamento 3.1, sostitutivo dell'articolo 3, a firma degli onorevoli Di Martino e Di Betta:

«Articolo 3

1. Le persone da nominare o designare ai sensi della presente legge, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:

a) diploma di laurea;

b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza o dirigenti dello Stato, della Regione o di enti pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica anche in quiescenza.

2. Le cariche pubbliche di sindaco, di presidente della provincia, di deputato regionale o di parlamentare nazionale, di assessore provinciale, ed assessore municipale di comuni superiori a 30.000 abitanti ricoperte complessivamente per almeno cinque anni sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla lettera b) del comma 1»;

emendamento 3.2, sostitutivo dell'articolo 3, a firma degli onorevoli Di Martino e Di Betta:

«Articolo 3

1. Le persone da nominare o designare alla carica di presidente o legale rappresentante di enti ed aziende pubbliche ai sensi della presente legge, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:

a) diploma di laurea;

b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato allo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche

in quiescenza o dirigenti dello Stato, della Regione o di enti pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica anche in quiescenza.

2. Le cariche pubbliche di sindaco, di presidente della provincia, di deputato regionale o di parlamentare nazionale, di assessore provinciale, ed assessore municipale di comuni superiori a 30.000 abitanti ricoperte complessivamente per almeno cinque anni, sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Possono essere nominati o designati, ai sensi della presente legge, nei consigli di amministrazione, nei comitati e negli organismi similari di enti ed aziende pubbliche, le persone di cui ai precedenti commi ed anche coloro che, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, sono in possesso di:

a) titolo di studio adeguato all'attività dell'ente o azienda pubblica interessata;

b) esperienza quinquennale di amministratore, di sindaco o revisore di enti o aziende pubbliche o private di adeguata dimensione economica e finanziaria, assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico.

4. Le cariche pubbliche di consiglieri di comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti o di consiglieri provinciali, ricoperte complessivamente per almeno cinque anni, sono equiparate all'esperienza di cui alla lettera b) del precedente comma».

– dagli onorevoli Zago ed altri:

subemendamento 3.2.1 all'emendamento 3.2:
Alla lettera a) del comma 1 dopo le parole "diploma di laurea" *aggiungere le parole* "o un'esperienza almeno quinquennale di cui al comma 2".

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento sostitutivo presentato dai socialisti tende a razionalizzare un po' la questione delle nomine, anzitutto facendo una distinzione tra le cariche di presidenti di enti o di legali rappresentanti e i componenti di consigli di amministrazione di comitati o di commissione. Ciò in quanto riteniamo che diverse siano le responsabilità e i requisiti che deve possedere chi è esposto in prima persona, e chi, invece, fa parte di comitati che non hanno una rappresentanza esterna.

Abbiamo, quindi, previsto diversi requisiti: per quanto riguarda i presidenti, uno dei requisiti è quello del diploma di laurea. A tale proposito possiamo fare un emendamento aggiuntivo per richiedere che il soggetto abbia un'esperienza decennale per quanto riguarda le altre esperienze – di amministratore, di dirigente di azienda –. Quello che non riusciamo a comprendere è perché si siano esclusi, nel testo della Commissione, i funzionari dirigenti dello Stato, della Regione, degli enti pubblici, che invece potrebbero dare un contributo notevole al buon andamento nella gestione degli enti, che dunque riteniamo di potere inserire.

Lo stesso dicasi per l'esperienza di parlamentare, di assessore comunale, di sindaco, di presidente di provincia. Si tratta di esperienze che costituiscono risorse che non possiamo assolutamente sciupare!

Cosa ben diversa è poi la nomina nei consigli o nei comitati, dove evidentemente non chiediamo il titolo di studio della laurea, ma un "titolo di studio adeguato". Vogliamo, in vero, valorizzare anche le esperienze che riguardano i consiglieri comunali, le esperienze di comuni di notevoli dimensioni, ma vogliamo anche valorizzare le esperienze che riguardano i sindaci di società, di revisori di conti di aziende pubbliche e anche di aziende private.

Per concludere, riteniamo che il testo da noi proposto in sostituzione di quello della Commissione sia più valido, intanto perché amplia la sfera di coloro che possono essere nominati, e poi perché evita l'eccessiva demagogia, come il vedere scritto nel disegno di legge che lo stato di gravidanza e di puerperio equivale a servizio prestato. Qui non siamo dinanzi ad una fattispecie previdenziale o assistenziale, ma dob-

biamo nominare manager, dobbiamo nominare amministratori! Quegli aspetti sono secondari, sono soltanto propagandistici! Con tutto il rispetto che ho per la parità dei diritti, per la maternità e per l'infanzia e per tutte le madri di questo mondo!

Invito dunque il Governo e la Commissione ad esprimere parere favorevole e, comunque, se ritenuto necessario, procedere agli aggiustamenti opportuni.

LIOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIOTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento attiene essenzialmente alla filosofia dell'articolo 3, al quale il mio Gruppo ha presentato degli emendamenti che in qualche modo tendono ad aggiustarne l'impianto stesso. Consentite, però, di soffermarmi un attimo su un tema che stamattina è emerso più volte negli interventi di alcuni colleghi: sembra vi sia una grande contraddizione, che quest'Aula è chiamata a dirimere con un disegno di legge, fra il principio di discrezionalità e l'accesso alle cariche pubbliche dirigenziali attraverso pubblico concorso; personalmente sono fra coloro che non si scandalizzano quando si parla di accesso alle cariche pubbliche per pubblico concorso. Capisco benissimo che in alcuni casi la discrezionalità è necessaria proprio perché non di cariche di carattere tecnico, ma di carattere squisitamente politico si tratta, ed è quindi giusto che il principio di discrezionalità, unito a quello di responsabilità, si affermi in un disegno di legge; però, laddove il principio di discrezionalità diventa poi il pascolo per pascolare l'arbitrio, personalmente sono convinto che vada in tutti i modi perseguito l'obiettivo di rendere più oggettivi possibile i criteri in base ai quali si eseguono le nomine.

Soltanto alcuni esempi per chiarire questo concetto.

Alla lettera a) del comma 1 si dice: "titolo di studio adeguato". La mia formazione culturale mi impedisce di accettare come scientifico qualsiasi criterio che non sia prioritariamente esplicitato e poi messo in atto in maniera appunto scientifica. Dire "titolo di studio adeguato", diciamocelo francamente, non significa assolutamente nulla: può significare titolo di licenza elementare, come dottorato di ricerca in fisica nucleare o qualsiasi branca di specializzazione universitaria. Titolo di studio adeguato non significa nulla. Infatti, non solo lascia non specificato il titolo di studio, ma lascia, non più alla discrezionalità ma all'arbitrio di chi deve effettuare la nomina, la scelta dell'adeguatezza del titolo di studio.

Altri elementi che non ritengo di discrezionalità, ma appunto di arbitrio, sono inseriti qua e là nello stesso articolo, laddove si parla, per esempio, di struttura assimilabile a quella dell'ente per il quale si deve fare la nomina. L'assimilabilità, cari colleghi, non è una categoria scientifica!

Capisco bene che si è abituati a fare le nomine con l'assoluto arbitrio e che, quindi, quando s'introduce un disegno di legge che in qualche modo interviene normando, chiarendo, puntualizzando si fa un passo avanti – e sicuramente questo disegno di legge consente molti passi avanti in tantissimi settori – ma su questo articolo 3, a mio avviso, insistono gli elementi di maggiore debolezza del disegno di legge. Non esistono criteri scientifici di assimilabilità, ma appunto dove si evidenzia tutta la debolezza dell'articolo 3 è l'incongruenza interna tra il comma 2 e il comma 3. A questo proposito il mio gruppo ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero comma 2; e ciò per due questioni: di merito e di forma.

Personalmente, per quanto concerne il contenuto, non sono convinto che l'espletamento di funzioni di assessore o di consigliere comunale in un Comune, in qualche modo permetta di acquisire una professionalità specifica; aggiungiamo a questo fatto che l'assessore, oggi, rappresenta una nomina fiduciale da parte del Sindaco; che ciò, poi, costituisca titolo oggettivo per accedere ad una carica pubblica a me sembra proprio del tutto paradossale. Questo per quanto riguarda i contenuti.

Nella forma il comma 2 bisticcia con il comma 3. Infatti, mentre nel comma 2 si dice che le cariche pubbliche di presidente o assessore regionale sono assimilabili, per esempio, senza i limiti di tempo previsti dal comma 3, "alle esperienza acquisita di cui al punto b) del

comma 1", nel comma 3 poi si interviene nuovamente sulla stessa materia.

A questo punto, quindi, ha un senso l'emendamento soppressivo del comma 2, che il mio gruppo ha presentato, in quanto da una parte interviene sul contenuto, volendosi appunto eliminare questa possibilità per quanto riguarda gli assessori e i consiglieri comunali e, nello stesso tempo, mantiene in piedi il comma 3 limitando, però, l'accesso ai sindaci di comuni superiori ai 15 mila abitanti. Così si consente a tutte quelle tipologie già previste nel comma 2 di accedere lo stesso alla possibilità di nomine, avendo eliminato del tutto l'incongruenza.

Non credo che questo tema sia di poco conto: non mi riferisco soltanto alla possibilità di accesso di sindaci, assessori, consiglieri comunali, consiglieri provinciali e quant'altro; credo che, prima o poi, questa Assemblea dovrà ripensare in maniera più approfondita, in maniera più dettagliata, al bisticcio che si crea ogni qual volta il principio di discrezionalità sconfina nel principio di arbitrarietà.

Ripeto, non mi scandalizzo affatto. Qua dentro qualcun altro ha tenuto a precisare che non si stavano introducendo norme rivoluzionarie di accesso alle cariche pubbliche per pubblico concorso. Ritengo un fatto di civiltà che alle cariche pubbliche, soprattutto se tecniche, si acceda mettendo tutti i cittadini davanti a pari opportunità di successo. Il criterio della nomina discrezionale è un criterio che appartiene alla cultura medioevale, non certamente alle culture degli stati liberali non rivoluzionari, degli stati liberali borghesi dell'occidente, così come si sono configurati storicamente nel '900. Accesso, quindi, alle cariche, se tecniche, attraverso criteri il più oggettivi possibile: se non pubblici concorsi, criteri oggettivi. E ciò in quanto il principio di discrezionalità troppo spesso diventa principio di arbitrio.

DI MARTINO. Dichiaro, anche a nome dell'onorevole Di Betta, di ritirare l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento 3.2.

DI MARTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, così come formulato il subemendamento all'emendamento diventa incongruente; infatti non vogliamo lasciare, alla lettera a) del primo comma, soltanto la dizione "diploma di laurea", ma vogliamo aggiungere "altre esperienze". Ora, non avrebbe più senso, se dovesse passare questo emendamento, scrivere al punto a) "diploma di laurea"; invece, avrebbe senso se noi dicessimo "diploma di laurea o l'esperienza decennale di cui al punto b)" (non "al secondo comma, al punto b)"), ma così com'è tanto varrebbe cancellare le parole "diploma di laurea" in quanto si ha una ripetizione da evitare non solo per un fatto tecnico di sostanza, ma anche di tecnica legislativa. Quindi, ritengo che vada aggiunto "decennale" – che ha un significato, e cioè mancando la laurea si prevedono 10 anni di esperienza, e non 5 anni come è previsto qui –, diversamente creeremmo una grande confusione. E non penso che l'Assemblea regionale farebbe una bella figura pubblicando questo tipo di legge! Quindi invito il Governo e la Commissione a modificare prevedendo "decennale di cui al punto b) del primo comma" che ha un significato. Così com'è, però, francamente ne usciamo male tutti: l'Assemblea, il Governo, la Commissione, tutti indistintamente. Quindi, preannuncio la presentazione del seguente emendamento all'emendamento: "esperienza decennale di cui al punto b)".

PRESIDENTE. Onorevole Di Martino, le voglio ricordare che in Sicilia il mandato dei Sindaci è di 4 anni e che possono essere rieletti una sola volta. Di conseguenza, la fattispecie dei dieci anni, relativamente ai sindaci o agli assessori, non può esistere in Sicilia.

Onorevoli colleghi, pongo in votazione il subemendamento all'emendamento dell'onorevole Di Martino 3.2.1, a firma degli onorevoli Zago ed altri. Il parere del Governo?

CAPODICASA. Presidente, manca l'Assessore al ramo competente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12.40 è ripresa alle ore 12.43)

La seduta è ripresa.

Pongo in votazione il subementamento 3.2.1. Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12.44, è ripresa alle ore 12.53)

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, si era in fase di esame del subemendamento 3.2.1 a firma dell'onorevole Zago.
Onorevole Zago, lo mantiene?

ZAGO. Signor Presidente, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Comunico che all'emendamento dell'onorevole Di Martino 3.2 è stato presentato il seguente subemendamento 3.2.1/bis dall'onorevole Piro:

"Sopprimere il comma 4".

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *Presidente della Commissione*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 3.2 a firma dell'onorevole Di Martino. Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *Presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 3.3:
"Il comma 2 è soppresso";

– dagli onorevoli Martino ed altri:

emendamento 3.6:
"Il comma 2 è soppresso";

– dall'onorevole Spagna:

emendamento 2.2:
"Il comma 2 è soppresso".

Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 3.3, 3.6 e 2.2 di identico contenuto. Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non sono approvati)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 3.4:
"Il comma 3 è soppresso";

– dall'onorevole Spagna:

emendamento 2.3:
"Il comma 3 è soppresso".

Li pongo congiuntamente in votazione. Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non sono approvati)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Di Martino ed altri:

emendamento 3.7:
Al comma 3 dopo le parole "di sindaco" *aggiungere* "di comune superiore a 15 mila abitanti";

– dagli onorevoli Basile Filadelfio, Formica e La Grua:

emendamento 3.8:
I commi 2 e 3 dell'articolo 3 sono così modificati:
«2. Sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla lettera b) del comma 1 le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di deputato regionale, di presidente di provincia regionale ricoperte complessivamente per almeno quattro anni»;

– dalla Commissione:

subemendamento 3.8.1:
«*Dopo le parole* "provincia regionale" *vanno aggiunte le parole* "di sindaco di comune superiore a 15.000 abitanti"»;

– dagli onorevoli Piro, Giannopolo, Capodicasa, Zanna e Forgione:

subemendamento 3.8.2:
Aggiungere il seguente comma:
"Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle nomine e alle designazioni il cui relativo procedimento formativo non si sia ancora concluso alla data di approvazione della presente legge".

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'andamento della discussione e della votazione, più che ad un parlamento dell'Europa occidentale mi fa pensare ad un parlamento dell'ex Unione Sovietica, o di altre democrazie popolari, dove si votava all'unanimità, ma per adottare leggi a sostegno della *"nomenklatura"*. In questo Parlamento i criteri che stiamo adottando sono esattamente gli stessi, cioè noi stiamo salvaguardando la *nomenklatura*: i parlamentari europei, i parlamentari nazionali, i parlamentari regionali, i sindaci, i presidenti delle province. Per esempio, ci sono alcuni funzionari che hanno esperienza come dirigenti della pubblica amministrazione, dello Stato, della Regione, degli enti pubblici, dei comuni; ebbene, costoro vengono accantonati, emarginati, perché qui lo scontro è se dobbiamo dare la laurea o non dobbiamo darla, se la *nomenklatura* debba essere garantita o non debba esserlo. Mi rendo conto che questo non è un modo serio e corretto di legiferare.

Onorevole Capodicasa, a lei che si agita tanto sui consiglieri, dico che non ho nulla da rimpro-

verarmi e che ritengo che chi ha espletato per cinque anni il mandato di consigliere comunale in un comune di 30.000 abitanti, ed è in possesso di un adeguato titolo di studio, è sicuramente in grado di amministrare un ente o di far parte del consiglio di amministrazione di un ente, in quanto svolgere le funzioni di deputato non significa avere conoscenza dei problemi. Se così fosse, le cose andrebbero molto meglio di come vanno, per esempio, nel nostro Parlamento. Quindi, penso che il Governo e la Commissione debbano avere un momento di riflessione e non correre dietro a tutte le pressioni. E inoltre, che senso ha voler porre un limite per i sindaci di comuni superiori a 15.000 abitanti? Anzi, più piccoli sono i Comuni, maggiore responsabilità hanno i Sindaci, in quanto sono lasciati soli.

Penso che se noi andiamo avanti in questo modo, senza alcun disegno organico, verrà fuori una legge pessima, che certamente non risolverà nessun problema per le Amministrazioni e per gli enti strumentali della Regione siciliana.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 3.8.1. Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione il subemendamento 3.8.2. Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *Presidente della Commissione*. Contrario a maggioranza.

FORGIONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORGIONE. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, stiamo approvando una legge che stabilisce dei criteri di nomina e che dovrebbe muovere e legittimare tutte le nomine dal momento in cui entra in vigore, cioè dalla pubblicazione. Quindi, proponiamo semplicemente (e ci dovrete spiegare la contraddizione se non la volete votare) che le nomine con iter ancora aperto, e che quindi non sono concluse, debbano essere coerenti con la legge che stiamo approvando. È una cosa semplicissima; perché esprimete un parere contrario? Spero che tutte le nomine che avete predisposto fino ad ora siano coerenti ad una legge che voi stessi, signori del Governo, avete proposto. Quindi, non c'è contraddizione.

DI MARTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Onorevole Formica, se l'attività parlamentare fosse soggetta al codice penale, lei sarebbe passibile di concorso in reato in quanto invitava i deputati della maggioranza ad entrare...

FORMICA. Cioè, faceva il suo dovere!

DI MARTINO. No, escludo che lei possa rispondere alla sua coscienza quando va a votare contro l'emendamento dell'onorevole Piro, con il quale, praticamente, si chiede al Parlamento che i candidati siano in possesso dei requisiti già da oggi. Sarebbe incoerente, infatti, che il Governo, che presenta un disegno di legge con il quale chiede alcuni requisiti ai propri candidati, non tenesse poi conto dei criteri dallo stesso Governo prefigurati e procedesse facendo altre nomine. Ritengo – onorevole Assessore, è bene che mi ascolti – che l'avere dichiarato il parere contrario da parte del Governo e da parte della Commissione sia stato un fatto politicamente molto grave.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 3.8.2. Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 3.8 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 3.7 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.8.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Bufardeci ha chiesto congedo per oggi.

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

Riprende la discussione del disegno di legge n. 252/A

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro ed altri il seguente emendamento 3.5:

Aggiungere il seguente articolo 3 bis:

«1. Le nomine e le designazioni avvengono dopo approfondita istruttoria volta ad individuare le professionalità meglio rispondenti alla natura dell'incarico da ricoprire.

I provvedimenti di nomina o le designazioni devono essere congruamente motivate con particolare riguardo all'indicazione dei criteri seguiti per la scelta, alla presa in considerazione di tutti gli aspiranti ed all'eminenza dei requisiti posseduti dal prescelto».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento 3.9 dall'onorevole Spagna:

Aggiungere il seguente articolo 3 bis:

«Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 28.03.1995, n. 22 è interamente sostituito dal seguente testo:

"Le richieste di pareri alle Commissioni legislative permanenti sulle nomine o designazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 28/03/1995, n. 22 devono essere congruamente motivate"».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *Presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

LIOTTA, *segretario*:

«Articolo 4
Documentazione dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 deve risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che deve indicare:

a) i dati anagrafici completi e la residenza;

b) i titoli di studio;

c) l'elenco delle cariche ricoperte attualmente e precedentemente in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri;

d) il curriculum professionale e l'occupazione attuale;

e) i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione;

f) l'inesistenza di cause di incompatibilità o di conflitto d'interesse in relazione all'incarico da ricoprire;

g) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione ed il reddito denunziato nell'anno precedente;

h) l'insussistenza delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui sopra comporta la decadenza dalla nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti compiuti».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro, Lo Certo e Guarnera il seguente emendamento 4.1:

al comma 1 aggiungere la seguente lettera: "i) l'appartenenza a società, enti di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il vincolo associativo possono determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto ovvero siano tali da renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica amministrazione".

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

LIOTTA, *segretario*:

«Articolo 5
Limiti agli incarichi

1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, statali o regionali, non possono ricoprire incarichi di cui alla presente legge:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, della Giunta e dell'Assemblea regionale siciliana;

b) i componenti degli organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;

c) i magistrati ordinari, amministrativi o contabili;

d) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;

e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;

f) i dipendenti dello Stato, della Regione o di

altra amministrazione, i quali assolvano mansioni inerenti direttamente all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la nomina o la designazione.

2. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi e in particolare coloro che abbiano contenziosi civili o amministrativi pendenti nei confronti dell'ente interessato alla nomina.

3. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, il presidente dell'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, accertata anche d'ufficio la sussistenza del conflitto di interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.

5. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili.

6. Nessuno può essere chiamato a ricoprire lo stesso incarico per più di due mandati consecutivi».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 5 sono stati presentati dagli onorevoli Piro, Lo Certo e Guarnera i seguenti emendamenti:

emendamento 5.2, modificativo all'articolo 5:
Modificare il titolo in: "Incompatibilità e limiti agli incarichi";

emendamento 5.3, modificativo all'articolo 5:
Fare precedere il comma 1 dal periodo: "L'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 è sostituito dal seguente:";

emendamento 5.4, modificativo all'articolo 5:
Aggiungere il seguente comma 2 bis: "La nomina è inefficace se al momento dell'accettazione l'eventuale incompatibilità non sia cessata con dimissioni dalla carica ricoperta o con l'aspettativa".

Si procede all'esame degli emendamenti.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, l'emendamento 5.3 da me presentato all'articolo 5 va letto insieme all'emendamento 5.4.

Con la disposizione contenuta nell'articolo 5 in realtà si introduce una fattispecie che in parte è già esistente nella legislazione regionale (all'articolo 3 della legge numero 22 del 1995). Poiché è interamente innovativo, ritengo opportuno che formalmente venga considerato sostitutivo dell'articolo 3, perché si potrebbe originare qualche incongruenza, se cioè l'articolo 3 debba essere considerato interamente superato oppure no.

Però, l'articolo 3 della legge numero 22 contiene il comma 3 che non è contenuto nell'articolo 5 del disegno di legge e che secondo me è invece opportuno riprendere e riprodurre.

Infatti, onorevole presidente della Commissione, onorevole relatore, signor assessore, il comma 2 dell'articolo 3 della legge numero 22 così recita: "La nomina è inefficace se al momento dell'accettazione l'eventuale incompatibilità non sia cessata con dimissioni dalla carica ricoperta o con l'aspettativa".

Ritengo opportuno riprendere questo comma e riportarlo nell'articolo 5 che altrimenti presenterebbe un vuoto che, secondo me, deve essere coperto.

Accettando questo emendamento si può anche accettare che l'articolo 5 sia interamente sostitutivo del precedente articolo della legge numero 22.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.3. Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 5.4. Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 5.2. Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 6. Invito il deputato segretario a darne lettura.

LIOTTA, *segretario:*

«Articolo 6
Nomina dei revisori dei conti e dei collegi sindacali

1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali, la cui nomina o designazione è di competenza della Regione, sono scelti secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

LIOTTA, *segretario*:

«Articolo 7
Albo delle nomine

1. Presso la Presidenza della Regione è istituto l'albo delle nomine conferite ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dalla Presidenza della Regione secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione dello stesso ed una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti di nomina.

2. Nell'albo devono essere indicati:

a) il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi;

b) l'incarico ed il riferimento alle norme in forza delle quali si è provveduto alla nomina o designazione;

c) gli estremi del provvedimento e della sua

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Regione siciliana;

d) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;

e) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico.

3. Tutti i cittadini hanno diritto a prendere visione dell'albo.

4. Dall'albo sono depennati i dati relativi agli incarichi di cui alla presente legge cessati da almeno due anni».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

LIOTTA, *segretario*:

«Articolo 8
Pubblicità dell'attività svolta

1. Coloro che sono nominati o designati ai sensi della presente legge in un organo di cui facciano altresì parte soggetti altrimenti nominati sono tenuti a presentare annualmente una relazione sull'attività svolta dallo stesso organo alla Presidenza della Regione, la quale ne trasmette copia, al fine di conoscenza, alla competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

2. L'inosservanza dell'adempimento di cui al comma 1 comporta la decadenza dalla carica che viene dichiarata dall'organo competente alla nomina».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

LIOTTA, *segretario*:

«Articolo 9
Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano)

1. A ciascuno dei componenti di nomina regionale della Commissione di cui all'articolo 43 dello Statuto siciliano, a decorrere dal 1° gennaio 1997, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione ed a quelli di organismi tecnici ad essi attinenti, una indennità pari a quella percepita dagli assessori regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 200 milioni. Per gli esercizi successivi l'onere sarà determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con la riduzione degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

cap. 10698 lire 150 milioni;

cap. 10648 lire 50 milioni.

4. L'onere per gli esercizi successivi, valutato in lire 220 milioni per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1001».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 1, e dei relativi emendamenti, in precedenza accantonato.
Comunico che dall'onorevole Piro è stato presentato l'ordine del giorno numero 88.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

LIOTTA, *segretario:*

«L'Assemblea Regionale Siciliana,

considerato che vengono introdotte nella legislazione regionale importanti innovazioni in materia di nomine e designazioni negli organi;

ritenuto che assumono particolare rilevanza le disposizioni relative ai principi di trasparenza, professionalità, responsabilità,

invita il Presidente
dell'Assemblea Regionale Siciliana

ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché, entro 60 giorni, le nomine e le designazioni di competenza dell'Assemblea regionale siciliana vengano disciplinate in conformità ai principi ed alle disposizioni che regolano le nomine e le designazioni di competenza regionale». (88)

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, l'ordine del giorno da me presentato è in stretta relazione con l'emendamento 1.2 a mia firma, con il quale si prevede che le disposizioni della presente legge si applichino anche alle nomine e alle designazioni da effettuarsi da parte dell'Assemblea regionale siciliana.

Avevo già evidenziato come la presentazione di questo emendamento, da parte nostra volesse essere uno stimolo a una riflessione dell'Assemblea regionale sulla disparità che si verrà a determinare tra nomine che sono comunque disciplinate dalla legge che stiamo per votare e nomine assolutamente non disciplinate, quelle di competenza dell'Assemblea, anche se io stesso avevo manifestato qualche perplessità sull'applicabilità immediata di queste disposizioni all'Assemblea.

L'intervento dell'onorevole Di Martino, e qualche altra riflessione che è stata fatta anche con la Presidenza, in realtà hanno messo in luce alcune difficoltà piuttosto consistenti circa la possibilità di estendere immediatamente la normativa.

L'argomento che più mi rende sensibile è il fatto che l'Assemblea regionale siciliana gode – com'è noto – di potestà autoregolamentare.

Credo quindi opportuno, alla luce di questa considerazione di base, ritirare l'emendamento, che così come formulato certamente implica problemi di applicazione, e presentare questo ordine del giorno che contiene un invito esplicito al Presidente dell'Assemblea di assumere tutte le iniziative in conformità alle disposizioni che regolano il funzionamento e l'attività dell'Assemblea regionale stessa affinché vengano portati, anche con riguardo alle nomine e alle designazioni di competenza dell'Assemblea, i principi e le disposizioni contenuti in questa legge, facendo salvo così il principio della potestà autoregolamentare, e nello stesso tempo offrendo uno strumento importante affinché, anche per le nomine che dobbiamo effettuare noi, possano valere i principi di trasparenza, professionalità, pubblicità che intendiamo istituire per le nomine in generale di competenza della Regione.

Dichiaro, pertanto, di ritirare l'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 88.

Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 1.

Chi è contrario si alzi; chi è favorevole resti seduto.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento 7.1, a firma degli onorevoli Di Martino e Di Betta:

«Articolo 7 bis

1. Le persone nominate, designate o proposte per la nomina o la designazione alla carica di presidente di enti di competenza del Governo della Regione, di enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, entro 15 giorni devono esporre i loro programmi e comunque prima dell'insediamento nella carica, alla competente Commissione legislativa per materia dell'Assemblea regionale siciliana in seduta pubblica.

2. Il Presidente della Regione o l'assessore regionale competente esporrà alla Commissione legislativa i motivi che giustificano l'indicazione della candidatura con riguardo ai titoli e alle professionalità dei candidati, ed in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire negli enti.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione per la nomina o la designazione dei componenti i consigli di amministrazione o di comitato di gestione od organismi analoghi delle fondazioni bancarie di competenza della Regione, nonché per la nomina dei direttori generali delle aziende USL e delle aziende ospedaliere.

4. Al primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono abrogate le disposizioni che prevedono il parere della competente Commissione parlamentare per le nomine o designazioni del Governo della Regione di enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale».

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo che le procedure che regolano alla Regione la preposizione di persone a cariche pubbliche risalgono a metà degli anni '70 e che a suo tempo si è trovato un meccanismo di cui io assolutamente non mi scandalizzo; era una certa epoca storica, si procedeva in un certo modo e si è approvata una certa legge: quindi, si arrivava alle nomine con il parere della I Commissione.

Ora mi chiedo se queste procedure siano ancora valide; personalmente le ritengo abbondantemente anacronistiche e superate politicamente. Ma c'è di più: come avevo detto nel mio intervento durante la discussione generale, c'è un provvedimento della Corte dei Conti per la Regione siciliana che ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale la legge (mi pare) del 1976 che prevede il parere obbligatorio anche se non vincolante della I Commissione.

Ripeto che il parere della I Commissione per tutte le nomine è certamente incoerente e superato e c'è una incompetenza assoluta: la I Commissione va ad esaminare soltanto l'aspetto formale dei carichi pendenti, va a vedere se c'è il titolo di studio, va ad esaminare il *curriculum*, ma certamente la I Commissione non esamina approfonditamente le capacità dei candidati.

Ma è superato anche per altri aspetti: non ha più senso, a mio modo di vedere, stabilire che anche i componenti dei consigli di amministrazione debbano essere sottoposti ai pareri; abbiamo una legge, proprio testé approvata, e una legge c'è da quattro anni addietro che riguarda, per esempio, i sindaci e i revisori dei conti, e con essa abbiamo stabilito che devono essere iscritti nell'elenco dei revisori contabili.

Che senso ha, di conseguenza, un parere di una commissione legislativa su un sindaco o su un revisore contabile quando c'è una competente commissione ministeriale che già, per averlo iscritto, ha valutato tutte le professionalità dei candidati?

Con la normativa che vorremmo introdurre, si propone quello che gia oggi avviene negli stati a democrazia avanzata, nelle democrazie post-industriali non rurali: cioè sottoponiamo i candidati alla presidenza ad un esame, a un confronto con la commissione competente e quindi non necessariamente con la Prima Commis-

sione, per verificare se gli stessi candidati abbiano le capacita; a tal fine essi devono esporre i propri programmi in seduta pubblica.

Qui si parla tanto di bipolarismo, si parla tanto di nuova democrazia, però quando si tratta di posti di sottogoverno, evidentemente, si preferisce mutuare dalla prima Repubblica tutto ciò che c'era di peggio: nella prima Repubblica tali norme avevano un significato, adesso non lo hanno più.

Quindi, mi permetto di sottoporre all'attenzione del Governo e dell'Assemblea questo emendamento con il quale si modificano tutte le procedure che riguardano i pareri per le nomine dei presidenti.

Bisogna abrogare poi la norma regionale, ultimamente approvata con la finanziaria, che prevede i pareri sulle nomine, sulle designazioni, appunto perché si corre il grosso rischio che tutte le nomine non vengano registrate dalla Corte dei Conti, in quanto essa non le ritiene costituzionali, con la conseguenza che il Governo può 'divertirsi' a fare un sacco di nomine che poi, se vanno per il parere della commissione, rimarranno bloccate come bloccati dalla Corte dei Conti sono rimasti alcuni recenti provvedimenti di nomina.

Quindi, è necessario, a mio avviso, che il Governo abbia, su questo punto, un minimo di buon senso. E, anche se mi rendo conto che la mia è una voce che grida nel deserto, è bene che le mie parole restino agli atti, in quanto sono convinto che le nomine che si porteranno avanti non saranno registrate dalla Corte dei Conti in quanto in tal senso c'è una sua decisione. Il Governo, pertanto, si assumerà tutte le responsabilità delle cose che porta avanti se darà parere negativo a questo emendamento aggiuntivo il quale, ripeto, supererebbe il parere delle commissioni, nonchè l'impugnativa della Corte dei Conti sulla vigente legge regionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.1 a firma degli onorevoli Di Martino e Di Betta. Il parere del Governo?

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto .

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Navarra e Silvestro l'emendamento 7.2:

«Articolo 7 bis

1. Le nomine o designazioni effettuate sulla base della presente legge decadono con il cessare della legislatura nella quale sono state effettuate.

2. Sono abrogate le norme in difformità di tale previsione».

NAVARRA. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento si spiega da sé, pur tuttavia invito i deputati a prestare un attimo di attenzione all'aspetto sul quale s'incentra la filosofia dell'intero provvedimento legislativo.

Nella sostanza l'emendamento presentato tende a dare un termine massimo entro il quale le nomine rimangono in piedi. È chiaro che ogni Governo regionale, infatti, all'inizio di una legislatura provvede a completare il ciclo delle nomine presenti, e a considerare, all'interno di queste nomine, la possibilità di attuare, attraverso questi strumenti, anche la propria politica di programma.

L'emendamento in questione, quindi, cosa stabilisce nella sostanza? Stabilisce che le nomine o designazioni effettuate sulla base di questa legge decadono nel momento in cui cessa la legislatura. Questo consentirebbe al nuovo Governo che si insedia con la nuova legislatura di procedere alle nuove nomine. Ed è un fatto, a mio avviso, naturale, fisiologico ad un sistema.

Sottolineo che l'emendamento si rifà anche alla legislazione comparata di altre regioni – la

Calabria, la Campania contengono norme di questo tipo – e, a mio avviso, qualifica l'attività legislativa e collega l'attività di programma del governo con quella che normalmente viene definita di sottogoverno, che poi tende ad attuare, a dare corpo programmatico alle indicazioni che riceve.

GRANATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento testè presentato in quanto ritengo sia un corretto esempio di quel principio più complesso definito *spoil system* per cui una determinata amministrazione *in nuce* deve avere la possibilità e la fiducia, da un punto di vista qualitativo, dei tecnici e della pubblica amministrazione di cui disporre.

Quindi, ritengo che introduciamo un principio di grande modernizzazione, che peraltro evita tutta una serie di contraddizioni, alcune delle quali questo Governo sta scontando proprio in questa fase.

Penso dunque si possa esprimere parere favorevole perché è l'introduzione di un principio che appunto racchiude una grande fase di modernizzazione del meccanismo di adeguamento della pubblica amministrazione all'azione del Governo.

SPAGNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per esprimere parere contrario, in quanto troverei veramente assurdo che nomine, fatte nel corso di questi quattro anni che restano di legislatura, decadessero indipendentemente dalla loro durata; fra l'altro si verrebbe a determinare un nesso che l'onorevole Granata ritiene di grande modernità, mentre io lo ritengo di grande condizionamento tra quelle che possono essere personalità che vengono insediate in enti molto delicati e che non avrebbero neanche il tempo di potere esperire la loro attività lungo il corso di un mandato fissato dalla legge.

Trovo aberrante determinare questo rapporto inscindibile sotto il profilo politico, tra la persona che va a dirigere un ente economico e la maggioranza oppure il Governo, anche perché nel corso di questa Assemblea potrebbe anche cambiare la maggioranza; quindi il sistema indicato dall'onorevole Granata quanto meno aprirebbe una contraddizione non indifferente.

Penso dunque che le nomine, ancorché fatte dalla maggioranza o fatte dall'Assemblea, che investono personalità di cui abbiamo definito, credo complessivamente male, i criteri, possono svolgere il loro mandato nei limiti dei tempi che sono stati stabiliti dalle leggi di riferimento; fissare però una norma generale, per cui alla fine di una legislatura c'è un decadimento di tutte quelle che sono state le nomine, mi sembra francamente una indicazione che è al limite della follia.

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, il principio contenuto nell'emendamento dell'onorevole Navarra a me sembra corretto perché finisce con lo stabilire una corrispondenza tra chi nomina e chi è nominato, quindi un principio direi persino di responsabilità a cui la legislazione andrebbe adeguata. Del resto abbiamo già cominciato ad introdurre nella normativa alcuni principi che si ispirano a quanto contenuto in questo emendamento.

Va ricordato che in materia di enti locali, non appena abbiamo varato la legge numero 7 per l'elezione diretta del sindaco, abbiamo esattamente previsto che le nomine fatte dal sindaco eletto decadono con il decadere del mandato del sindaco; e la stessa approvazione di alcune norme, in materia per esempio di CO.RE.CO., prevede che scade il mandato dei CO.RE.CO. con lo scadere della legislatura.

Mi sorge una sola perplessità sull'emendamento, che credo richieda una riflessione, e cioè l'allineamento secco di tutta la normativa esistente, che è molto complessa e molto variegata, a questo principio; la qualcosa non ci consente oggi di essere nelle condizioni – invito l'onorevole Navarra a riflettere su questo punto – di prevedere gli effetti che questo potrebbe alla

fine produrre, considerato che ogni fattispecie di nomina, di competenza del Governo o della Regione siciliana o dell'Assemblea regionale siciliana (parliamo di cose varie, parliamo di centinaia di nomine), fa riferimento a leggi proprie di settore che ne prevedono la durata, la modalità di elezione e quindi anche la scadenza.

Mi chiedo se siamo sicuri che introdurre una norma generale, che prevale ovviamente sulla normativa speciale, non produrrebbe effetti perversi, che ci potrebbero alla fine portare a fare delle nomine che rimangono fuori controllo circa gli effetti prodotti. Pongo questo interrogativo e, a mio parere, pur essendo corretto il principio che l'onorevole Navarra intende introdurre nella normativa, riterrei opportuno rinviare ad altro momento la relativa decisione, dopo avere fatto, cioè, un approfondimento circa gli effetti che esso produce. E dunque, se l'onorevole Navarra, che mi sta ascoltando, non ha avuto esattamente chiari nel proporre l'emendamento quali sono gli effetti che si producono, lo inviterei a ritirare l'emendamento.

NAVARRA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

GRANATA. Dichiaro di riprenderlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Onorevole Granata, la Presidenza ritiene, però, opportuno fare notare ai firmatari dell'emendamento che in questa maniera si altera la durata dei mandati fissata con altre leggi.

GRANATA. Anche questa è una legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non sappiamo qual è l'effetto che si determina sulla durata dei mandati fatti con leggi speciali: una norma di questo tipo, avendo carattere generale, potrebbe incidere, perfino, sulle nomine che vengano effettuate per scadenza del mandato sei mesi prima di questa legislatura e che avrebbero la durata solo di sei mesi.

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA, *assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo sul principio: è opportuno che, finita la legislatura, così come in una serie di precedenti comuni e quant'altro accennava l'onorevole Capodicasa, gli incarichi nei vari enti abbiano a decadere.

Tuttavia ritengo si ponga una serie di problemi di allineamenti con scadenze di leggi diverse che, con l'introduzione di questa norma, metterebbero globalmente in crisi il sistema. Il Governo in ogni caso, alla luce di questo, condividendo il principio della proposta, prende impegno al fine di un esame complessivo dei vari incarichi per produrre una norma che leghi i vari incarichi alla fine della legislatura. In questo senso invito l'onorevole Granata a ritirare l'emendamento.

GRANATA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Sull'ordine dei lavori

PIRO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, ho chiesto di intervenire per porre un problema all'Assemblea ed, ovviamente, all'attenzione della Presidenza. Credo che da parte di tutti venga avvertito il disagio dovuto – ed è una riflessione che più volte si è avuto modo di fare insieme – sul carattere spesso schizofrenico che assumono le decisioni che noi prendiamo e sulla assoluta imponderabilità dei nostri lavori, tanto che siamo costretti, per esempio, a rimanere in questa Assemblea continuativamente per 10-15 giorni – come sta avvenendo adesso – in qualche caso a non fare nulla, a letteralmente bivaccare nell'Assemblea, altre volte con improvvise accelerazioni che comportano impegno anche fisico, psicologico dei parlamentari, ai quali vengono chieste *performance* che, essendo non più in tenerissima età, non credo possano essere chieste in maniera sistematica.

Purtroppo, ho avuto la sventura di essere in quest'Aula e di assistere a tragedie che qui si sono verificate, collegabili anche a ritmi di lavoro di questa Assemblea – nottate perse, quando invece un'organizzazione un po' più razionale dei nostri lavori potrebbe consentire di ottenere sicuramente risultati migliori, con meno dispendio di energie e di salute da parte di chi partecipa, che non sono solo i deputati, ma sono anche i funzionari, i commessi e tutti i dipendenti dell'Assemblea.

Avevamo stabilito ieri sera di tenere seduta questa mattina – una decisione che personalmente non mi vedeva d'accordo, ma sulla quale, alla fine, non sono intervenuto perché mi sembrava giusto che si continuasse – andando però in contraddizione con la decisione sul calendario, sul programma, sull'ordine dei lavori stabilito dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari e votato da questa Assemblea; decisione sulla base del quale, signor Presidente, ognuno di noi aveva cercato anche di organizzare la propria vita e le proprie attività. Certamente le attività del parlamentare in prevalenza devono essere collegate all'Assemblea, ma per essere collegate bene all'Assemblea hanno bisogno anche di essere collegate al mondo esterno. Diversamente si adotta una decisione drastica: chiudiamo nel Palazzo i novanta deputati e impediamo loro, fisicamente, di avere rapporti con l'esterno. Qui mi pare, infatti, che stiamo arrivando sostanzialmente a questo.

Signor Presidente, pongo tale questione (personalmente – e credo che me ne si possa dare atto – sono sempre presente in Assemblea; mi impegno nei lavori) perché non sono più disposto a tollerare che si decida anche della mia vita; non è possibile! E credo che questo valga per tutti; ovviamente, non ne faccio una questione personale.

Chiedo quindi di conoscere intanto qual è la decisione in merito ai lavori di questa seduta; sapere se si decide che bisogna andare avanti indefessamente, dato che la discussione che si prospetta non è di poco momento, o se dobbiamo fare una pausa e rinviare a quando la Presidenza riterrà opportuno. Chiedo, comunque, che venga presa una decisione, per sapere quali sono i tempi del nostro lavoro, perché non è possibile che mi si tenga al guinzaglio; di questo si tratta!

Signor Presidente, qui c'è una dignità dei parlamentari che deve essere salvaguardata, e noi stessi, così come ci comportiamo, non ci rispettiamo e non abbiamo rispetto della funzione che svolgiamo. Ritengo dunque opportuno che su questo tema si adotti una decisione appropriata, qualunque essa sia.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, voglio solo ricordarle che sono soltanto le ore quattordici, un orario normale.

PIRO. Infatti, il mio discorso vale per il futuro: vale da questo momento in avanti.

PRESIDENTE. Sulla proposta dell'onorevole Piro desidero conoscere l'opinione dei presidenti dei Gruppi parlamentari.

DI MARTINO. Personalmente sono d'accordo con l'onorevole Piro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero ricordare che ieri l'onorevole Granata, nel dichiararsi favorevole al rinvio ad oggi della seduta, aveva anche prospettato la necessità che l'Aula venisse aggiornata in modo tale da consentire alle Commissioni di poter lavorare sui disegni di legge al loro esame; ricordo, altresì, che la I Commissione ha all'esame il disegno di legge sui CO.RE.CO. il quale, se venisse approvato, renderebbe più agevole l'esame degli emendamenti che affrontano questa materia.

Pertanto, se l'opinione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è quella di addivenire alla richiesta dell'onorevole Piro, l'orientamento della Presidenza sarebbe quello di aggiornare i lavori a martedì 10 giugno per consentire alle Commissioni di lavorare e di esitare gli altri disegni di legge.

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, concordo con quanto adesso sostenuto dall'onorevole Piro; il tema l'avevo già affrontato ieri interve-

nendo proprio sul problema dell'organizzazione dei lavori d'Aula e delle Commissioni. Sono favorevole alla proposta e sarei per rinviare i nostri lavori, possibilmente a martedì 3 giugno. Tuttavia, considerato che la successiva seduta si terrebbe, eventualmente dovessimo aggiornarci al 3 giugno, martedì 10 giugno, e considerato che il 15 giugno è l'ultimo giorno utile per il mantenimento in *prorogatio* delle attuali commissioni di controllo (il 16 di giugno nessun CO.RE.CO. funzionerà più, quindi, bloccheremmo tutti i controlli sugli enti locali in Sicilia) o noi martedì 3, nell'ambito del disegno di legge oggi al nostro esame, prevediamo un qualche provvedimento che riguardi i CO.RE.CO. o bisognerà trovare il modo affinchè giorno 3, comunque, l'Assemblea ottemperi a quest'obbligo.

Lei sa, signor Presidente, che per quanto ci riguarda il gruppo del PDS è contrario – l'abbiamo detto in mille modi – al rinnovo dei CO.RE.CO.; sono anche state formulate tante ipotesi, alcune delle quali sotto forma di emendamenti, già presentati dagli onorevoli Di Martino e Di Betta. L'interrogativo che io pongo, signor Presidente, è il seguente: se dovessimo aggiornare i lavori a martedì, dovremmo venire attrezzati per trovare una soluzione; non mi convince, infatti, che in materia di CO.RE.CO la Commissione possa esitare il disegno di legge successivamente alla data del 3 giugno, perché non rientreremmo nei tempi per potere, dopo il 15 giugno, garantire eventualmente i controlli...

PIRO. Nel caso in cui non venisse esitato, risolveremmo in Aula la questione.

CAPODICASA. Esattamente. Allora, propongo l'aggiornamento al 3 giugno, con l'impegno di trovare nella stessa giornata la soluzione a questo problema, nell'ambito del disegno di legge oggi al nostro esame.

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto sinteticamente vorrei ricordare che la I Commissione è già convocata per oggi pomeriggio e per domani mattina e pomeriggio. Vi è la disponibilità, già manifestata, dell'assessore Burgaretta ad essere presente in particolare nella giornata di domani, e probabilmente anche nel pomeriggio di oggi; ci sono, quindi, le condizioni per potere approvare il disegno di legge sui CO.RE.CO. Credo, pertanto, che, se riusciamo entro domani a lavorare in Commissione e a esitare per l'Aula il disegno di legge sui CO.RE.CO., faremo un gran passo in avanti e potremo programmare una seduta d'Aula per definirne l'esame. Aggiungo, anzi, che oggi pomeriggio stesso, visto che sono quattro o cinque gli emendamenti aggiuntivi da trattare, potremmo esitare il disegno di legge. Penso che in un paio d'ore si possa organizzare una seduta d'Aula per approvare il disegno di legge in questione, nella seduta pomeridiana oppure in una eventuale seduta di domani mattina, fermo restando che la Commissione, già convocata, lavorerà con la presenza del Governo nel resto della giornata di oggi, e domani eventualmente.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo di dover precisare che il disegno di legge, ormai quasi definito, possa trovare la sua naturale conclusione in una seduta che potrebbe essere convocata per la stessa giornata di oggi. Non capisco perché, invece, qualcuno voglia modificare il calendario dei lavori dell'Assemblea. Noi dobbiamo procedere con l'elezione dei nuovi membri del CO.RE.CO., non con le proroghe che lasciano nomi ormai superati dal tempo e dalla legge e che sono quelli della prima Repubblica in cui tutti eravate consociati e presenti...

GRANATA. Tu dov'eri?

CINTOLA. Ero in attesa di diventare deputato come te. Dicevo: c'è un ordine del giorno che i presidenti dei Gruppi parlamentari si sono dati e che prevede la nomina e, quindi, la votazione sui nuovi rappresentanti del CO.RE.CO.

Non c'è da aspettare alcuna legge, nè di modifica nè di altro. Invito, pertanto, la Presidenza a rispettare l'ordine del giorno e a valutare l'opportunità di chiudere oggi il disegno di legge al nostro esame e a procedere successivamente, secondo l'ordine del giorno, alla votazione per i nuovi membri del CO.RE.CO.

GRANATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. Signor Presidente, ritengo che in quanto è stato detto prima dall'onorevole Basile possa trovarsi, se abbiamo un po' di buon senso, la soluzione di questa fase.

Se abbiamo deciso di arrivare al 3 giugno risolvendo il problema dei CO.RE.CO. – elezione o proroga che sia – visto che, comunque, in quella data dobbiamo affrontare tale problematica, una soluzione potrebbe essere quella di ritirare gli emendamenti relativi ai CO.RE.CO. e di riaprire il 3 giugno la discussione esclusivamente sui CO.RE.CO.

CINTOLA. Ma che senso ha questo? Questo è un papocchio! Non potete andare avanti se non siete consociati? È una vergogna!

PRESIDENTE. Onorevole Cintola, non c'è bisogno che lei si esprima in questo modo. Onorevole Granata, le chiedo scusa: gli emendamenti che abbiamo accantonato in gran parte – ma non soltanto – riguardano i CO.RE.CO., quindi, se i presentatori degli emendamenti sui CO.RE.CO. (sono quelli che ovviamente impegneranno più tempo) fossero d'accordo a ritirarli, bisognerebbe, comunque, che l'Aula si esprimesse favorevolmente sul prosieguo dei lavori, appunto perché vi sono altri emendamenti che affrontano materia non meno importante. Per tali motivazione, onorevole Granata, la inviterei ad accettare la proposta di rinvio.

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì 3 giugno, alle ore 10.30, con il seguente ordine del giorno:

I) – Comunicazioni

II) – Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione:

numero 108 – «Nomina di una commissione di inchiesta, al fine di accertare eventuali infiltrazioni mafiose con riferimento al Patto territoriale delle Madonie», degli onorevoli Caputo, Grippaldi, Scalia, Stancanelli, Virzì.

III) – Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze della rubrica "Enti locali"

IV) – Discussione del disegno di legge:

«Criteri delle nomine o designazioni di competenza regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22» (252/A) (Seguito).

V) – Elezione di nove componenti del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali

VI) – Elezione di nove membri per la sezione centrale e per ciascuna delle sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo.

La seduta è tolta alle ore 14.15.

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Direttore F.F.
Dott. Filippo Tornambé

STAMPATO